

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4156 del 26/10/2016
Oggetto	Art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rilascio della autorizzazione integrata ambientale a seguito di modifica sostanziale alla ditta Societa Agricola Semplice Ovobi s.s. Per la gestione dell'allevamento sito in Comune di Cesena in Via Redichiaro 3630.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4266 del 26/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/06 dal D.Lgs. n. 46/2014 in relazione alle categorie IPPC;

Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Soc. Agr. Semplice Ovobi s.s. con Delibera di Giunta Provinciale n. 265 del 2/7/2013 prot. 99353/2013 e smi per l'attività di allevamento avicolo svolta presso l'impianto di Cesena in via Redichiaro 3630;

Vista la comunicazione pervenuta in data 15/01/2016 PGFC/2016/667, con la quale è pervenuta la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte della ditta Società Agricola Semplice Ovobi s.s., relativa all'allevamento sito in Comune di Cesena in Via Redichiaro 3630, all'interno della procedura di VIA+AIA per l'aumento del numero di capi da 120.000 a 210.000 pollastre;

Dato atto che con nota del 26/04/2016 è stato attivato il procedimento di modifica sostanziale di AIA a seguito della nota della Regione Emilia-Romagna che comunica l'archiviazione del procedimento di VIA in quanto la categoria di animali pollastre non è fra quelle da assoggettare a procedura di V.I.A.;

Precisato che il procedimento amministrativo di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 30/06/2016 si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi finalizzata all'esame istruttorio della domanda di AIA presentata dalla Ditta Soc. Agr. Semplice Ovobi s.s.;
- in data 30/06/2016, con protocollo PGFC/2016/9745, questa SAC ha chiesto alla ditta documentazione integrativa;
- in data 12/07/2016 la Ditta in parola, in esito alla richiesta, ha caricato la documentazione integrativa sul portale IPPC-AIA, come da comunicazione acquisita al PGFC/2016/10423;
- in data 14/07/2016 questa SAC di Arpae ha chiesto agli enti coinvolti nel procedimento eventuali osservazioni alla documentazione integrativa inviata dalla ditta;
- in data 18/07/2016, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia per la ditta Soc. Agr. Semplice Ovobi s.s., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011;
- in data 28/07/2016 PGFC/2016/11321, il Comune di Cesena ha evidenziato che lo scarico dei servizi igienici confluisce nel fosso consorziale Mesola e segnala che per questo motivo si rende necessaria l'autorizzazione idraulica dell'ente gestore cioè il Consorzio di Bonifica della Romagna;
- in data 02/08/2016 questa SAC ha chiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna il parere di cui dell'art. 4 della LR 4/2007, per gli scarichi dei servizi igienici recapitanti nello Scolo consorziale Mesola;
- in data 25/08/2016 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha chiesto chiarimenti che sono stati trasmessi da questa SAC alla ditta in data 29/08/2016;
- in data 31/08/2016 il CTR-Agrozootecnia di ARPAE ha trasmesso a questa SAC la bozza di AIA;

- in data 9/9/2016 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi per l'esame della bozza di AIA e che è stata inviata alla ditta per eventuali osservazioni;
- in data 14/09/2016 la ditta ha inviato proprie osservazioni alla bozza di AIA così come risultano nell'allegato 2 alla presente determinazione;
- in data 28/09/2016 si è svolta la terza seduta della conferenza dei servizi per la valutazione delle osservazioni presentate il cui verbale è riportato nell'allegato 3 alla presente determinazione;
- in data 23/09/2016 la ditta Semplice Ovobi ha inviato a questa SAC e al Consorzio di Bonifica della Romagna le informazioni richieste;
- in data 25/10/2016 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha inviato la nota PGFC/2016/15538, con la quale rialscia il parere di compatibilità idraulica favorevole;

Dato atto quindi che l'allegato 1 alla presente determinazione contenente le condizioni dell'AIA è stato predisposto tenendo conto delle osservazioni della ditta e delle decisioni sulle stesse;

Precisato che, in merito alla Direttiva 2010/75/UE ed a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n.245 del 16/03/15, la ditta Società Agricola Semplice Ovobi s.s., allegato al report, per l'allevamento avicolo sito in Comune di Cesena Via Redichiaro 3630, ha presentato la documentazione relativa alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, precisando che, alla luce dei dati ivi riportati, non è necessario redigere alcuna ulteriore relazione poiché il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dallo stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose presso il medesimo allevamento, è ritenuto nullo;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che la Ditta ha già provveduto al pagamento delle suddette spese;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti delle Conferenze di Servizio, provvedere al rilascio dell'AIA per l'allevamento in questione;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di **rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** al sig. Brighi Thomas in qualità di

legale rapopresentate della ditta Società Agricola Semplice Ovobi s.s., con sede legale in Comune di Cesena in Via Redichiaro 3630 ed allevamento sito in Comune di Cesena in Via Redichiaro 3630, per lo svolgimento della attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del Dlgs 152/06 e smi parte II titolo II-bis, ovvero allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame;

2. di **revocare** l'AIA approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 265 del 2/7/2013 prot. 99353/2013;
3. di **approvare** "Le condizioni dell'AIA" nel testo che risulta dall'Allegato 1 comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo, al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che le osservazioni presentate dalla ditta Semplice Ovobi sono riportate nell'allegato 2 alla presente determinazione e le relative decisioni sono riportate all'allegato 3;
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1: "Le condizioni dell'AIA";
 - 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad

avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6.4. il gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
13. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
14. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
15. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad

inoltrarlo alla Ditta Società Agricola Semplice Ovobi s.s.;

16. **di precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
17. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna - sede di Cesena, all'Unità Demanio Idrico Cesena di questa SAC di Arpae, nonché alla ditta Società Agricola Semplice Ovobi s.s.;

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**
Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.